DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1880 — ROMA — VENERDI' 29 AGOSTO — NUM. 203

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0, 25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0 30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876 N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il [illegible] centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione *fatta nel personale dei Prefetti*:

Con R. decreto del 29 luglio 1890:

Codronchi-Argeli conte comm. dott. Giovanni, prefetto di 1ª classe della provincia di Napoli, destinato ad esercitare le sue funzioni presso la Prefettura di Milano.

Basile comm. avv. Achille, prefetto di 1ª classe della provincia di Milano, destinato ad esercitare le sue funzioni presso la Prefettura di Napoli.

Calenda di Tavani nob comm avv. Andrea, prefetto di 1ª classe della provincia di Palermo, destinato ad esercitare le sue funzioni presso la Prefettura di Roma.

Winspeare comm. Antonio, prefetto di 2ª classe della provincia di Alessandria, destinato ad esercitare le sue funzioni presso la Prefettura di Palermo.

Caravaggio comm. avv. Evandro, prefetto di 2ª classe della provincia di Novara, destinato ad esercitare le sue funzioni presso la Prefettura di Alessandria.

Arata comm. avv. Vincenzo, prefetto di 3ª classe della provincia di Sassari, destinato ad esercitare le sue funzioni presso la Prefettura di Novara.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7033** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 della legge 11 agosto 1870 (Allegato P);

Sentito il parere della Commissione permanente di Belle Arti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Cattedrale di Ascoli Piceno ed il suo Battistero son dichiarati Monumento Nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

Il Numero 703 (Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 89 della legge 30 dicembre 1888 n. 5865, che dà facoltà al Nostro Governo di mettere in armonia l'Amministrazione e la contabilità dei comuni e delle provincie colle norme della legge e del regolamento sull'Amministrazione e la contabilità generale dello Stato;

Veduti i pareri della Corte dei Conti 27 febbraio 1890 e del Consiglio di Stato 18 novembre 1889, e 6 giugno 1890;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Del patrimonio dei comuni e delle provincie.

Art. 1.

In ogni provincia e comune si deve formare un'esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniale, mobili ed immobili.

Art. 2.

L'inventario dei beni di uso pubblico consisterà in uno stato descrittivo dei medesimi.

Art. 3.

I beni patrimoniali immobili saranno inventariati e descritti in appositi registri di consistenza colle seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità ed i connotati catastali;

b) i titoli di provenienza;

c) l'estimo e il reddito imponibile, la rendita annuale media, decennio per decennio, ed il valore fondiario approssimativo;

d) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

e) l'uso speciale cui sono addetti.

I detti registri di consistenza debbono presentare la distinzione dei beni fruttiferi dagli infruttiferi.

Art. 4.

I diritti, le servitù e le azioni, che per l'articolo 415 del Codice Civile sono considerati come beni immobili, saranno annotati nei detti registri insieme al relativo fondo, e saranno descritti a parte, quando non riguardino immobili di demanio pubblico comunale o provinciale.

Art. 5.

Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili.

La consegna si effettua per mezzo d'inventari.

Art. 6.

L'inventario dei beni mobili dovrà dimostrare:

a) la designazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;

b) la loro denominazione secondo la diversa natura e specie;

c) la quantità o numero secondo le varie specie;

d) il valore determinato in base al prezzo di acquisto; ove non sia altrimenti stabilito.

I diritti e le azioni che per l'articolo 418 del Codice Civile sono considerati come beni mobili, saranno descritti a parte.

Art. 7.

Tutti gli aumenti, le diminuzioni che si avverano nel valore e nella consistenza dei beni debbono essere registrati nell'inventario.

TITOLO II.

Dei Contratti.

Art. 8.

Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di case ed opere debbano essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi seguenti, e quelli indicati da leggi speciali.

1° Quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non eccede le lire cinquecento se stipulati nell'interesse dei comuni e le lire 3000 se in quello delle provincie;

2° Quando si tratti di spesa comunale che non superi annualmente le lire 100 e di spesa provinciale che non superi le lire 600 all'anno, ed il comune e la provincia non restano obbligati oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti.

3° Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili quando la eredità complessiva non ecceda i limiti sopraindicati e la durata del contratto non ecceda i 12 anni, purchè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e per un tempo che uniti a quelli del nuovo contratto eccedono i limiti qui determinati.

Art. 9

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potrà stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti che convenga fare con case o stabilimenti commerciali di notoria solidità presso cui non sia in uso l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazioni di parte del prezzo.

Art. 10.

Saranno comunicati al Consiglio di Prefettura per averne il parere i progetti di contratti da stipularsi quando superino le lire 800.

Il Consiglio di Prefettura darà il suo parere tanto sulla regolarità di contratto quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.

Art. 11.

I contratti non sono esecutorii senza il visto del Prefetto o Sotto prefetto, i quali debbono accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

Art. 12.

Se nella esecuzione di un contratto al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Prefettura, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'art. 10 prima che si provveda al pagamento fiscale, dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Prefettura per il suo parere.

Art. 13.

Quando un contratto pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Prefettura, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.

Art. 14.

I servizi che per la loro natura possono farsi ad economia debbono essere determinati e retti da speciali regolamenti approvati nei modi di legge.

Sarà necessaria l'approvazione del Consiglio comunale o provinciale ogni qualvolta si tratti di fare spese ad economia in casi straordinari non preveduti dai regolamenti, ove la spesa superi le lire 500 se fatta nell'interesse dei comuni, e lire 3000 se fatta in quello delle provincie.

TITOLO III.

Dell'anno finanziario.

Art. 15.

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 16.

L'esercizio dell'anno finanziario abbraccia tutte le operazioni relative alle entrate ed alle spese autorizzate col bilancio e cogli altri modi legali, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in conseguenza dell'esercizio del bilancio o di altre cause indipendenti da esso.

La contabilità dell'esercizio finanziario comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.

Art. 17.

Sono materia del conto del bilancio:

a) le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al 31 dicembre;

b) le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo in virtù di deliberazioni consigliari debitamente approvate dalla competente autorità;

c) le riscossioni degli esattori e tesorieri, i versamenti nella tesoreria del comune e della provincia, e i pagamenti effettuati nel periodo sopraindicato.

Art. 18.

Sono materia del conto generale del patrimonio il valore degli immobili giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, derrate, materiali ed altri valori risultanti dagl'inventari, i crediti e debiti, e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per qualunque altra causa.

Art. 19.

Col 31 decembre l'esercizio finanziario si chiude e non può essere protratto.

Le operazioni tutte per accertare entrate, per ordinare spese, per effettuare riscossioni od eseguire pagamenti, in conto di detto esercizio, si compiono col suddetto giorno.

In conseguenza tutti i conti relativi al medesimo esercizio si chiudono colle operazioni compiute in quel giorno.

TITOLO IV.

Del bilancio di previsione.

Art. 20.

Nella sessione di autunno del Consiglio comunale ed in quella ordinaria del Consiglio provinciale, il Sindaco ed il Presidente della Deputazione provinciale presenteranno il bilancio di previsione per l'anno seguente.

Art. 21.

Il bilancio di previsione per l'esercizio seguente consterà della previsione dell'entrata e della spesa.

Le entrate e le spese che s'inscrivono in esso rappresentano le competenze dell'esercizio, cioè per entrate, ciò che si crede potranno produrre durante l'anno finanziario i diversi cespiti di entrata, e per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.

Art. 22.

Le entrate del bilancio sono classificate in tre titoli; entrate effettive, movimento di capitali, contabilità speciali.

Le entrate effettive rappresentano vere entrate ed importano aumento nella sostanza patrimoniale. Si dividono in due capi, entrate ordinarie ed entrate straordinarie.

Sono ordinarie le entrate originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'Amministrazione. Sono straordinarie tutte le altre.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concernono trasformazioni della sostanza patrimoniale attiva, come vendite di beni fruttiferi, affrancazioni di canoni attivi, creazione di debiti.

Le contabilità speciali comprendono due capi: partite di giro, cioè entrate che hanno effetto puramente figurativo, ed entrate degli stabilimenti speciali amministrati dal comune o dalla provincia.

Art. 23.

Le spese del bilancio sono distinte in tre titoli:

Spese effettive, movimento di capitali e contabilità speciali.

Le spese effettive rappresentano vere spese ed importano diminuzione nella sostanza patrimoniale.

Le spese si dividono in obbligatorie e facoltative: le obbligatorie in ordinarie e straordinarie; le ordinarie in fisse e variabili.

Sono spese obbligatorie quelle poste a carico dei comuni e delle provincie dalle leggi. Le altre sono facoltative.

Sono spese ordinarie quelle originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento della Amministrazione, le altre sono straordinarie.

Sono spese fisse quelle derivanti da leggi organiche o da impegni permanenti e che hanno scadenza determinata. Le altre sono variabili.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che con-

cernono le sformazioni della sostanza patrimoniale passiva, come rinvestimento di capitali in acquisto o costruzioni di immobili capaci di dare una rendita, affrancazione di canoni passivi, estinzione di debiti.

Le contabilità speciali comprendono due capi; partite di giro, cioè spese che hanno effetto puramente figurativo; e spese degli stabilimenti amministrati dal comune o dalla provincia.

Art. 24.

Le entrate e le spese di ciascuna delle due parti di cui ai precedenti articoli sono inscritte in bilancio in categorie distinte;

a) secondo che varia la materia in amministrazione,

b) secondo i diversi servizi attinenti alla stessa materia e al medesimo scopo;

c) per le spese fisse che debbono essere tenute distinte dalle variabili;

d) per le spese di materiale.

Non si cumulano in una stessa categoria entrate e spese afferenti a diversi servizi.

Le categorie del bilancio debbono avere un numero d'ordine continuativo per le entrate ed un altro per le spese.

Esse si suddividono in articoli.

Art. 25.

Tutte le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcun diffalco per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Parimenti le spese debbono figurare in bilancio per intero e senza essere diminuite di qualunque entrata.

Art. 26.

Al bilancio di previsione saranno uniti gli allegati necessari a giustificazione delle proposte, e una relazione nella quale siano svolti i motivi generali delle proposte stesse.

Il bilancio deve chiudersi con un riassunto delle diverse parti e categorie e presentare le spese ordinarie dalle straordinarie, e le spese obbligatorie dalle facoltative, e dimostrare i risultati finali che emergono dalle previsioni.

Art. 27.

Ogni spesa straordinaria da eseguirsi ripartitamente in più anni devesi inscrivere in apposito articolo della categoria relativa, e per quella parte soltanto che scade nell'anno,

Quest'articolo si ripete nella stessa categoria dei bilanci successivi fino all'estinzione della somma totale ripartita.

Art. 28.

Dopo approvato il bilancio di previsione, qualunque nuova spesa non potrà essere autorizzata che per speciale deliberazione del Consiglio comunale o provinciale.

Nelle proposte di spese nuove o maggiori da presentarsi ai Consigli, saranno indicati i mezzi per provvedere ad esse.

Art. 29.

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio sarà inscritta in apposita categoria una somma sotto la denominazione di fondo di riserva.

Le prelevazioni di somma da questo fondo e la loro inscrizione alle varie categorie del bilancio sarà fatta con deliberazione della Giunta comunale o della deputazione provinciale, da presentarsi alla prima adunanza del rispettivo Consiglio per l'approvazione.

Art. 30.

Costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate, ordinate, liquidate ma non pagate.

Nel bilancio il conto di essi sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa relativa ai residui possa essere computata sul fondo della competenza o viceversa.

Art. 31.

In nessun caso si può inscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata od in spesa, che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

TITOLO V.

Delle entrate.

Art. 32.

L'ufficio di Tesoreria del comune, ove manchi un apposito tesoriere comunale è adempiuto, senza corrispettivo, dall'esattore delle imposte dirette.

Il ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere l'ufficio di tesoriere della provincia quando ne sia richiesto dalla Deputazione provinciale.

Art. 33.

I tesorieri e gli altri agenti di riscossione debbono rilasciare quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia, con un numero continuativo per ogni esercizio e per ogni agente.

Art. 34.

Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella tesoreria comunale o della provincia nei termini stabiliti dai regolamenti.

Art. 35.

L'entrata è accertata quando l'Amministrazione, appurata la ragione del credito e la persona debitrice, inscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

Art. 36.

Per la eliminazione totale o parziale dei crediti che vengono riconosciuti in tutti od in parte insussistente per la già seguita legale estinzione, o perchè indebitamente od erroneamente liquidati, o perchè riconosciuti assolutamente inesigibili. si provvede con speciale deliberazione del Consiglio comunale o provinciale, da emettersi in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

TITOLO VI.

Delle spese.

Art. 37.

Il sindaco o il presidente della Deputazione provinciale ordinano le spese nei modi indicati dagli articoli che seguono, e nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Essi non possono valersi di entrate o profitti di qual-

siasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio.

Art. 38.

Prima che sia emesso un mandato di pagamento sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto, e sarà pure verificato che non sia violata alcuna legge, e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui, alla relativa categoria ed all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato.

Art. 39.

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco o dal Presidente della Deputazione provinciale, da un assessore o deputato provinciale e dal segretario rispettivo o capo di servizio.

Saranno altresì contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

Art. 40.

Il pagamento degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, d'importo e scadenze fisse ed accertati potrà seguire sopra ruoli o prospetti di variazioni emessi colle cautele di cui ai precedenti articoli, e trasmesso quindi ai tesorieri che ne cureranno il pagamento nel modo prescritto dai regolamenti.

Art. 41.

I mandati, ruoli e prospetti, coi quali si provvede ai pagamenti di cui è parola nel precedente articolo saranno emessi solo alla scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli a prosuetti annuali complessivi.

Art. 42.

I tesorieri estinguono i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità personale non pagheranno mai alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non sieno conformi alle disposizioni dei precedenti articoli.

L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono assolutamente vietati.

Art. 43.

Potranno effettuarsi dopo il 1° gennaio, anche prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio chiuso col 31 dicembre, le spese autorizzate col bilancio dell'anno precedente, che vennero impegnate e non pagate prima della chiusura di esso, nei limiti però soltanto della somma per effettivi residui passivi della rispettiva categoria, risultati al 31 dicembre ed osservate le prescrizioni e formalità di cui ai precedenti articoli

I mandati che già fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizio del precedente anno finanziario, saranno pagabili anche dopo la scadenza di esso, osservate però le prescrizioni e le formalità di sopra indicate.

Qualora codesti mandati non fossero pagati nemmeno nell'anno finanziario successivo a quello in cui vennero emessi, s'intenderanno definitivamente annullati, salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto il suo diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali, e salvo altresì il disposto dell'articolo 30 del presente decreto.

Art. 44.

Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario la differenza che in quel giorno può esistere tra l'importare dei mandati, regolarmente spediti, e la somma inscritta nelle rispettive categorie del bilancio deve costituire una economia.

Saranno considerati come residui e si potranno trasportare nell'esercizio successivo, purchè non oltrepassino i limiti della somma disponibile nella corrispondente categoria:

a) le spese permanenti e d'indole generale che sono annualmente dovute in virtù di legge;

b) le spese che ebbero principio di esecuzione, ordinate con deliberazione speciale, per l'intero, o per la quota che si doveva erogare nell'esercizio scaduto;

c) le spese dipendenti da contratti per la parte scaduta nell'anno, e non pagata;

d) le spese per stipendi, assegni, pensioni, fitti, censi, canoni, livelli ed altre di simile natura di somma e scadenza fissa e prestabilita entro l'anno.

Art. 45.

I residui passivi non pagati in un quinquennio e pei quali in un egual periodo non sia intervenuta alcuna dimanda giudiziale od in via amministrativa, s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

Possono però riproporsi in uno speciale articolo della rispettiva categoria dei successivi bilanci.

Art. 46.

I mandati che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scadenti.

TITOLO VII.

Del rendiconto dei conti.

Art. 47.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario i tesorieri presenteranno il conto consuntivo della propria gestione.

Il conto sarà accompagnato dalla relazione dei revisori e da quella della Giunta Municipale o della Deputazione provinciale nella prima sessione che avrà luogo dopo trascorso un mese dalla presentazione del conto stesso.

Art. 48.

Il conto consuntivo delle provincie e dei comuni sarà diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Esso dovrà dimostrare:

a) le entrate effettive della competenza dell'anno, accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese effettive e della competenza dell'anno, accertate, pagate e rimaste da pagare;

c) l'entrata e l'uscita per movimento di capitali;

d) le partite di giro;

e) la contabilità degli stabilimenti speciali;

f) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

g) la dimostrazione delle somme incassate e pagate per ciascuna categoria ed articolo del bilancio:

h) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Al consuntivo sarà allegato il conto generale del patrimonio della Provincie o del Comune colle variazioni che hanno subito le attività e le passività disponibili ed i beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito, in relazione a qualunque causa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7037** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 7 settembre 1888 e 18 luglio 1889 n. 5701 e n. 6291 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto 7 settembre 1888, n. 5701 continueranno ad essere applicate, in via di esperimento, per la campagna 1890, in quelle Agenzie delle coltivazioni dei tabacchi, nelle quali i coltivatori ne facciano domanda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 agosto 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della Provincia di Palermo, col quale, di conformità al parere espresso da quella Giunta provinciale amministrativa, propone lo scioglimento dell'Opera Pia Fidecommissaria del Principe di Palagonia, in causa di gravi irregolarità e per le dimissioni presentate dai membri elettivi;

Veduta la legge 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Pia Opera Fidecommissaria del Principe di Palagonia in Palermo è sciolta e la temporanea gestione è affidata al commendatore Giuseppe Di Menza presidente di sezione di quella Corte d'appello con incarico di riordinare l'amministrazione medesima entro breve termine.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con R. decreto del 27 luglio 1890.

Avalis cav. Giuseppe, contabile nell'Amministrazione carceraria, nominato, in seguito a sua domanda, segretario nella stessa Amministrazione, a decorrere dal 1° agosto 1890.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 23 agosto 1890:

Marraffa Edoardo, giudice del tribunale civile e penale di Termini Imerese, è tramutato al tribunale civile e penale di Palermo, a sua domanda.

Occhipinti Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Sciacca, coll'incarico della istruzione dei processi penali, è tramutato, a sua domanda, al tribunale civile e penale di Termini Imerese senza il detto incarico.

Monassi Domenico, giudice del tribunale civile e penale di Venezia, applicato alla istruzione dei processi penali, è tramutato al tribunale civile e penale di Udine, a sua domanda, cessando dalla detta applicazione.

Falchi Enrico, pretore del mandamento di Castelsardo, è tramutato al mandamento di Porto Torres.

Agnesa Virdis Giovanni Battista, pretore del mandamento di Porto Torres, è tramutato al mandamento di Dorgali.

Urru Eugenio, pretore del mandamento di Dorgali, è tramutato al mandamento di Lanusei.

Ventura Francesco, pretore già titolare del mandamento di Torre Annunziata, in aspettativa per motivi di salute, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima, dal 16 agosto corrente a tutto il 30 settembre p. v., con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Mirabella Eclano.

Notari Domenico, pretore del mandamento di Cortemaggiore, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per due mesi dal 9 agosto corrente, coll'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Cortemaggiore.

Scavo Benedetto, pretore del mandamento di Gagliano del Capo, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio dal 1° settembre prossimo venturo, ed è destinato al mandamento di Copertino.

Carlini Ubaldo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di San Severino Marche.

Cicardi Pompeo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 7° mandamento di Milano.

Singilitico Giovanni, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Tiriolo.

Cristiani Tullio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 1° mandamento di Pisa.

Bossi Luigi, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 2° mandamento di Pisa.

Scarlata Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Valguarnera Caropepe.

Zanca Luigi, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 1° mandamento di Venezia.

Viara Benedetto, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Fossano.

Longo Domenico Giuseppe, nominato vice pretore del mandamento di Cagnano Varano con R. decreto del 10 aprile u. s., è dichiarato dimissionario per non aver assunto l'esercizio delle sue funzioni nei termini di legge.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Cadorna Gabriele, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Pallanza;

da Tripepi Francesco, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Gallina;

da Perrotta Luigi, dall'ufficio di vice pretore del mandamento Duomo di Catania;

da Vita Carlo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Calascibetta;

da Gamba Carlo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Fossano;

da Cavaliere Domenico, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Cittanova;

da Cottolengo Giuseppe, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Brà;

da Giussani Luigi, dall'ufficio di vice pretore del 7° mandamento di Milano.

Con decreti ministeriali del 25 agosto 1890:

All'uditore Salvi Ettore, destinato in temporanea missione di vice-pretore presso il 6° mandamento di Roma, è assegnata la mensile indennità di lire 100 dal giorno 12 agosto 1890.

All'uditore Franchi Giacomo, destinato in temporanea missione di vice-pretore presso la pretura urbana di Roma, è assegnata la mensile indennità di lire 100 dal giorno 5 agosto 1890.

All'uditore Veneato Ugo, destinato in temporanea missione di vice-pretore presso la pretura urbana di Roma, è assegnata la mensile indennità di lire 100 dal giorno 8 agosto 1890.

Al vice-pretore Attisani Antonio Maria, destinato in temporanea missione presso il mandamento di Rieti, è assegnata la mensile indennità di lire 100 dal giorno 15 agosto 1890.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con decreti ministeriali del 21 agosto 1890:

Lampasona Ignazio, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Caltanissetta, è sospeso dall'ufficio per giorni dieci, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione di varie irregolarità commesse nel servizio del casellario giudiziario.

Falgares Vincenzo, vice cancelliere della pretura di Bisacquino, è tramutato alla pretura sezione Monte di Pietà in Palermo.

Abruzzo Gaetano, già cancelliere di pretura, è richiamato in servizio dal 1° settembre 1890, e nominato vice cancelliere della pretura di Bisacquino, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Con decreti ministeriali del 22 agosto 1890:

È assegnato l'aumento del decimo in lire 700 sull'attuale stipendio di lire 7000, con decorrenza dal 1° settembre 1890, al signor:

Tosi cav. Gaetano, cancelliere della corte di cassazione di Palermo.

E' assegnato l'aumento del decimo in lire 450 sull'attuale stipendio di lire 4500, con decorrenza dal 1° settembre 1890, al signor:

Regini cav. Tito, cancelliere della corte d'appello di Bologna.

E' assegnato l'aumento del decimo in lire 220 sull'attuale stipendio di lire 2200, con decorrenza dal 1° settembre 1890, ai signori:

De Cantiis Andrea, cancelliere della pretura di Paganica;

Principe Giuseppe, cancelliere della pretura di Catanzaro.

E' assegnato l'aumento del decimo in lire 130 sull'attuale stipendio di lire 1300, con decorrenza dal 1° settembre 1890, ai signori:

Romanelli Guglielmo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Pesaro;

Almergogna Francesco, sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Bari;

Signoretti Aroldo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Rieti;

Lazzaroni Giacomo, vice cancelliere della pretura del 1° mandamento di Como, applicato temporariamente alla cancelleria del tribunale civile e penale in detta città;

Marzolo Florindo, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Roma;

Paladini Salvatore, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma;

Landotti Egidio, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Parma;

Gennai Gennaro, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Arezzo.

Con Regi decreti del 23 agosto 1890:

Gorni Eugenio, cancelliere della pretura di Soncino, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo a termini dell'articolo 1° lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° settembre 1890.

Figoli Giuseppe, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Roma, è, a sua domanda, nominato cancelliere della pretura di Civitavecchia, coll'attuale stipendio di lire 2200.

Scalvini Francesco, cancelliere della pretura di Sospiro, è tramutato alla pretura di Soncino, a sua domanda.

Chabcd Giovanni Giuseppe, cancelliere della pretura di Donnaz, è tramutato alla pretura di Morezzo.

Giannotti Pietro, cancelliere della pretura di Gignod, è tramutato alla pretura di Donnaz, a sua domanda.

Marras Giovanni, cancelliere della pretura di Pozzomaggiore, è tramutato alla pretura di Pula.

Mandarini Giuseppe, cancelliere del tribunale civile e penale d'Ariano di Puglia, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo a termini dell'articolo 1°, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza del 16 settembre 1890, e gli è conferito il titolo e il grado onorifico di cancelliere di corte d'appello.

Orlandini Giulio, cancelliere della pretura di Bagnorea, è tramutato alla pretura di Scarperia.

Schioccolino Tito, cancelliere della pretura di Orte, è tramutato alla pretura di Bagnorea.

Giannoni Paolo, cancelliere della pretura di Scarperia, è tramutato alla pretura di Orte.

Cattaneo Gaetano, cancelliere della pretura di Dongo, è tramutato alla pretura di Desio.

Castagna Alessio, vice cancelliere della pretura di Casalmaggiore, è nominato cancelliere della pretura di Sospiro, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Michon Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Aosta, è nominato cancelliere della pretura di Gignod, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Davoli Raffaele, cancelliere della pretura di Serrastretta, è tramutato alla pretura di Maida, a sua domanda.

Moradei Napoleone, cancelliere della pretura di Crevalcuore, è tramutato alla pretura di Fucecchio, a sua domanda.

Spasari Beniamino, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Gerace, è nominato, a sua domanda, cancelliere della pretura di Serrastretta, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Fiorineschi Tommaso, vice cancelliere della pretura del 2° mandamento di Pistoia, è nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Grosseto, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Luzzi Domenico, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Catanzaro, è nominato cancelliere della pretura di Campana, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Peruzzi Angiolo, vice cancelliere della pretura del 2° mandamento di Firenze, è nominato cancellire della pretura di Crevalcuore, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Con decreti ministeriali del 23 agosto 1890:

De Jorio Giovanni, cancelliere della pretura di Civitavecchia, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Roma, coll'attuale stipendio di lire 1800.

Buillet Ettore, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Verona, è tramutato al tribunale civile e penale di Aosta, a sua domanda.

Protetti Pasquale, cancelliere della pretura di Campana, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Gerace, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Cosimi Francesco, vice cancelliere della pretura del 1° mandamento di Siena, è tramutato alla pretura del 2° mandamento di Pistoia.

Ricca Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Paternò, è tramutato alla pretura di Mineo.

Monaco Salvatore, vice cancelliere della pretura di Mineo, è tramutato alla pretura di Paternò.

Santoro Domenico, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la sezione di Corte d'appello in Potenza, è nominato vice cancelliere della pretura di Solofra, coll'attuale stipendio di lire 1430.

Buoncristiano Gerardo, vice cancelliere della pretura di Acerenza, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la sezione di Corte di appello in Potenza, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Forestiere Vincenzo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Acerenza, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Glisenti Orazio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Brescia, è nominato vice cancelliere della pretura di Casalmaggiore, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Macrì Antonio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Catanzaro è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Catanzaro, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Elmi Fortunato, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Firenze, è nominato vice cancelliere della pretura del 1° mandemento di Siena, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Andreini Luigi, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Firenze, è nominato vice cancelliere della pretura del 2° mandemento di Firenze, coll'annuo stipendio di lire 1300.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso

E' interrotta la linea fra Bangkok (Siam) e Saigon (Cocincina).

I telegrammi per la Cocincina ed oltre si stradano per Singapore riscuotendo le tasse relative a questa via.

Roma, li 26 agosto 1890.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Il Presidente della Confederazione Svizzera ha partecipato al Ministero degli affari esteri in Roma che il Governo della Repubblica Dominicana, che in data 15 marzo 1889 aveva cessato di far parte dell'Unione Internazionale per la protezione della proprietà industriale, ha dichiarato di voler novellamente far parte dell'Unione, e tale dichiarazione ha effetto dal giorno 11 luglio 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che col giorno di mercoledì 10 settembre p. v., e ne giorni successivi occorrendo, alle ore 9 ant., si procederà in una delle sale di questa direzione generale, nel palazzo del Ministero delle finanze via Goito, con accesso al pubblico, alle sotto indicate estrazioni a sorte della cessata Società Generale delle Ferrovie Romane passate a carico dello Stato per effetto della Convenzione 17 novembre 1873 (col relativo atto addizionale del 21 novembre 1877) e 26 aprile 1879, approvato colla legge 29 gennaio 1880 n. 5249 (serie 2ª) sul riscatto delle dette ferrovie, cioè:

1. Alla XXVII annuale estrazione delle Obbligazioni delle strade ferrate livornesi rimborsabili al 2 gennaio 1891 nella quantità

di n. 101 della serie *A*
» 31 » *B*
» 340 » *C*
» 487 » *D* 1
» 632 » *D* 2.

2. Alle estrazioni delle Obbligazioni delle ferrovie Lucca-Pistoia rimborsabili al 1° marzo detto anno.

XXXVª del prestito 1856 nella quantità di n. 67
XXXIIIª del prestito 1858 nella quantità di » 33
XXXIª del prestito 1860 nella quantità di » 77.

3. Alla XXVIª estrazione delle Obbligazioni delle strade ferrate centrale Toscana ed Asciano-Grosseto rimborsabili al 1° gennaio suddetto coll'annessovi premio di lire 200 nella quantità di:

n 20 della serie *A*
» 58 » *B*
» 61 » *C*.

4. Alla XVª estrazione delle Obbligazioni, così dette comuni delle strade ferrate romane rimborsabili al 1° gennaio suddetto nella quantità di n. 3966.

Con successiva notificanza si pubblicheranno i numeri delle Obbligazioni sortite nelle dette estrazioni e di quelle state precedentemente estratte da questa Direzione generale e non ancora rimborsate.

Roma, il 20 agosto 1890.

Il Direttore Generale:
NOVELLI.

5

MONTE DELLE PENSIONI per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti

ELENCO delle indennità e delle pensioni conferite dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua adunanza del 25 agosto 1890.

Numero d'ordine	INSEGNANTI — COGNOME, NOME E PATERNITÀ	SEDE dell'ultimo insegnamento — comune	SEDE dell'ultimo insegnamento — provincia	NATURA degli assegni conferiti — indennità fissa per una volta tanto	NATURA degli assegni conferiti — pensione annua
1	Soldano Maria Vincenza fu Pietro Antonio	Carmagnola	Torino	—	132 63
2	Gerosa Natale Leonardo Rinaldo fu Giuseppe	S Donato Milan.	Milano	—	270 51
3	Paleari Carolina fu Carlo	Pogliano	»	—	252 80
4	Guasti Placido fu Giovanni Antonio	Bonate Superiore	Bergamo	—	406 67
5	Salce Giovanni Maria fu Giovanni Battista	Sedico	Belluno	—	365 60
6	Bottero Carolina fu Luigi	Incisa Belbo	Alessandria	—	149 73
7	Aceti Angelo fu Pietro	Masate	Milano	—	145 49
8	Cicchiatti Antonio fu Domenico	Gemona	Udine	—	416 41
9	Lenna Giovanni Battista fu Giov. Battista	Socchieve	»	—	311 33
10	Rossetti Maria Mansueta fu Giuseppe	Misano	Bergamo	—	225 22
11	Pozzali Geminiano del vivente Luigi	Due Miglia	Cremona	—	186 75
12	Turco Paolo Augusto fu Marco	Mondovì	Cuneo	—	765 55
13	Costa Marco Aurelio Francesco Emilio fu Pietro Antonio	Montechiaro d'Acqui	Alessandria	—	405 83
14	Pignata Agostino fu Giuseppe	Carmagnola	Torino	—	106 87
15	Manelli in Valle Maria Teresa fu Carlo	Dorno Iolasco	Pavia	—	225 81
16	Betti Giovanni Battista fu Antonio	Vigolo	Bergamo	—	339 34
17	Banci Pietro Paolo Cesare fu Giuseppe	Livorno	Livorno	—	568 82
18	Rossignoli in De Franchi Maria Angela Battistina Carlotta fu Cristoforo	Monterosso	Genova	—	294 85
19	Moretti Giovanni Battista fu Giuseppe	Fiaccone	Alessandria	—	216 22
20	Mazza in Bosi Caterina fu Innocente	Podenzano	Piacenza	840 »	—

Roma, addì 26 agosto 1890.

Il Direttore generale del Debito Pubblico
Amministratore del Monte
NOVELLI.

CONCORSI

Consiglio d'Amministrazione del R. Collegio Ghislieri DI PAVIA

Veduto lo Statuto e Regolamento del R. Collegio-Convitto Ghislieri approvato dal R. decreto 2 giugno 1889, N. 3161, serie 3ª, parte supplementare nonchè la deliberazione 16 u. s. giugno n. 553 del Consiglio di amministrazione, reca a notizia quanto segue:

I. Per l'anno scolastico 1890-91 sono vacanti e da conferire diciotto posti gratuiti a giovani ammissibili ad un corso Universitario, il quale conduca ad una laurea, ovvero ad un diploma di ingegnere. Di detti posti, due sono riservati ai giovani della Diocesi di Pavia.

II. Gli esami di concorso pel conseguimento di tali posti si terranno nella R. Università di Pavia innanzi Commissioni nominate dal magnifico rettore dell'Università medesima, i concorrenti saranno a tempo debito avvisati dei giorni nei quali gli esammi avranno luogo.

III. Per l'ammissione ai detti esami gli aspiranti dovranno, prima del 31 agosto p. v. e *non più tardi*, presentare a questa amministrazione la rispettiva domanda, su carta bollata da cent. 50 indicando l'attuale loro dimora e la Facoltà o Scuola cui intendono inscriversi

Titoli necessari per l'ammissione.

IV. La domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono, prescritti dall'articolo 5 del Regolamento suddetto;

A. Certificato di nascita da cui risulti che il giovane è nato da genitori appartenenti alle provincie lombarde secondo la circoscrizione anteriore al 1859, ovvero alla città od alla Diocesi di Pavia, se aspira ad uno dei posti speciali stabiliti dalle tavole di fondazione;

B. Prospetto autentico indicante l'esito degli esami sostenuti nei tre ultimi anni;

C. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui tenne dimora negli ultimi tre anni;

D. Certificato medico debitamente legalizzato dal sindaco del comune comprovante che il giovane ha sofferto il vajuolo o fu vaccinato e rivaccinato con effetto;

E. Attestazione del sindaco sullo stato della famiglia del concorrente. Tale attestazione deve indicare:

a) il luogo di nascita del medesimo;

b) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

c) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

d) la natura, la quantità e il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime nel comune od altrove;

e) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passivita.

A corredo di questa attestazione devono allegarsi:

1 Le regolari ed autentiche dichiarazioni dalle quali si rilevi la possidenza e l'importare delle imposte dirette e delle tasse comunali di qualunque specie pagate da tutti i membri della famiglia rispettivamente emesse dall'agente delle imposte, e dal sindaco;

2. La dichiarazione del padre, od in sua mancanza della madre, o del tutore, autenticata dal sindaco, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove redditi di qualsiasi natura

I concorrenti dovranno essere di buona costituzione e scevri di infermità comunicabili: perciò verranno essi sottoposti in una sala del collegio ad una visita medica, nel giorno precedente agli esami.

I concorrenti, che non presenteranno nel tempo stabilito gl'indicati regolari documenti, o pei quali non risulterà abbastanza provata la *condizione disagiata* delle rispettive famiglie, non saranno ammessi a concorso.

ESAMI.

V. Gli esami di concorso comprendono prove scritte e prove orali.

Tali prove saranno ordinate in guisa che, pur aggirandosi pei concorrenti non ancora iscritti all'Università, intorno le materie comprese nei programmi per la licenza liceale o tecnica, non ripetano l'esame stesso di licenza, ma più particolarmente diano modo d'apprezzare il criterio del giovane, la sodezza delle sue cognizioni.

Due gli esami in iscritto ed in lingua italiana, cioè:

1. Una *composizione letteraria* comune a tutti i concorrenti;

2. Un tema di *storia italiana* o *filosofia* per gli aspiranti alle facoltà di giurisprudenza e di lettere; di *fisica storia* o *naturale* per gli aspiranti alla facoltà medica; di *fisica* o *matematica* o *storia naturale* per gli aspiranti alla facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Per gli studenti già inscritti all'Università o ad Istituto superiore, il secondo tema sarà tolto dalle materie obbligatorie degli anni precedenti di corso.

I concorrenti, per qualsiasi motivo non fossero presenti alla dettatura dei temi, saranno esclusi dal concorso.

Le prove scritte si terranno in due giorni nell'ordine indicato.

Sono lasciate al concorrente sei ore di tempo per isvolgere ciascun tema.

Due del pari gli esami orali, che seguiranno gli anzidetti in iscritto. Ciascuno, che sarà di almeno mezz'ora per ogni concorrente, dovrà successivamente sostenersi davanti a speciali Sotto-Commission: una per la *Letteratura italiana e latina*, la *Filosofia* e la *Storia;* l'altra per la *Fisica, Matematica* e *Storia naturale.*

I concorrenti si presenteranno all'una od all'altra Sotto-Commissione: per i provenienti da Istituti tecnici alla *Letteratura latina* verrà sostituita la *Geografia.* I già inscritti ad Università od Istituto d'istruzione superiore, sosterranno davanti la suddetta prima Sotto-Commissione l'esame di *Letteratura italiana e latina* (o di Letteratura italiana e Geografia se non abbia fatto il corso liceale); quindi se *Studenti di legge* o di *Filosofia e lettere*, si ripresenteranno alla stessa Sotto-Commissione per rispondere sulla *Storia* e *Filosofia;* se *Studenti di Medicina* o *Scienze naturali*, andranno per la seconda prova davanti all'altra Sotto-Commissione, rispondendo intorno alla *Fisica* e *Storia naturale;* e così alla *Fisica* e *Matematica* se *Studenti di Scienze fisiche e matematiche.*

Gl'interrogatori in questa seconda prova per tali studenti di legge, medicina, ecc., saranno in relazione, per qualità e grado, agli studi fatti ed ai corsi seguiti.

Per la graduazione dei concorrenti sarà pure tenuto conto degli esami sostenuti da essi nei tre precedenti anni di studio, come apparirà dai documenti sopra accennati (articolo IV *B*), ed altresì delle condizioni economiche risultanti dagli attestati indicati nello articolo IV *E.*

L'ammissione in Collegio dei vincitori nel concorso non avverrà se non dopo l'approvazione del Regio Ministero della Pubblica Istruzione, e la presentazione dell'attestato di essere regolarmente inscritto nel ruolo degli studenti nell'Università di Pavia, avendo conseguito il diploma di licenza liceale o tecnica.

Pavia, 6 luglio 1890.

Il Presidente
A. CORDIRA.

Il Segretario
G. DAPELLI.

4.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PARMA

Nel R. Collegio femminile di S. Orsola di questa città sono vacanti due posti gratuiti governativi, pei quali si apre il concorso colle seguenti norme e condizioni.

Ogni concorrente dovrà presentare, non più tardi del giorno 6 del prossimo settembre, all'ufficio del R. Provveditore agli studi, presso questa Prefettura, la relativa domanda in carta bollata da cent. 50, corredata dei seguenti documenti:

1° L'atto di nascita e di battesimo, debitamente legalizzato, da cui risulti che la giovinetta ha compiuta l'età d'anni 6, ma non ol-

trepassata quella di 10 ed è regnicola, salvo il disposto dell'art. 28 del vigente regolamento pel predetto R. Collegio;

2° L'attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3 Il certificato medico che provi essere la concorrente di sana costituzione e non affetta da malattie attaccaticcie;

4. L'atto municipale di notorietà che dichiari la condizione della famiglia, il numero delle persone che la compongono e quanto essa possiede;

5. Il certificato, ove ne sia il caso, degli studi fatti dall'aspirante;

6. Ogni altro documento che dalla famiglia si giudichi titolo apprezzabile pel conseguimento del posto.

Anche i documenti a corredo dell'istanza, tranne l'attestato di vaccinazione, dovranno essere stesi in carta bollata da cent 50.

La giovinetta graziata dovrà, a spese della propria famiglia, fornirsi del corredo personale che verrà indicato dalla Direttrice del Collegio suddetto, e parimente sostenere le spese necessarie per la conservazione dello stesso.

Parma, 6 agosto 1890

Per il Prefetto Presidente del Consiglio Scolastico
2 BARUSSO.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 28 agosto 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6

Barometro a mezzodì 762, 1
Umidità relativa a mezzodì 39
Vento a mezzodì . . . . . NW calmo.
Cielo . . . . quasi sereno.
Termometro centigrado { Massimo 28°, 3, Minimo 14°, 4,
Pioggia in 24 ore: — —

Li 28 agosto 1890.

Europa pressione piuttosto bassa Nord Riga (751); elevata Ovest Portogallo, Lisbona (764) ed Est Odessa (764).

Italia 24 ore: barometro generalmente disceso leggermente; venti deboli terzo quarto quadrante; qualche pioggia al Nord.

Stamani: cielo generalmente coperto Nord, sereno altrove. Temperatura leggermente aumentata Nord, stazionaria Sud; venti deboli: barometro Roma, Palermo, Lecce 763; Alessandria 760. Mare generalmente calmo.

Probabilità: venti deboli vari; cielo vario Nord con qualche leggero temporale; sereno altrove. Temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PIETROBURGO, 27. — La *Pétersdurgkaia Wiedomosti* assicura che il governo costituirà una commissione di rappresentanti dei Ministeri, delle società scientifiche e degli istituti commerciali coll'incarico di studiare lo sviluppo delle vie commerciali nell'Asia centrale.

Corre voce che continuino le persecuzioni e gli arresti a danno degli armeni.

I riservisti turchi dell'Armenia sarebbero mobilizzati ed armati.

VIENNA, 27. — Secondo informazioni attinte a fonte autorevole, l'imperatore Francesco Giuseppe arriverà il 3 settembre a Teschen, per assistere alle manovre; rientrerà a Vienna nella mattina del 6, ripartirà la sera del 9 per le manovre di Moravia; si recherà il 17 a quelle della Slesia prussiana, donde farà ritorno a Vienna nelle ore antimeridiane del 20.

LONDRA, 28. — Lo *Standard* ha da Berlino che una Corte amica fece passi per riconciliare l'Imperatore Guglielmo ed il principe di Bismarck.

Lo *Standard* ha da Pietroburgo che lo czar ricusò di discutere tutte le proposte dell'imperatore Guglielmo.

Il *Daily Telegraph* assicura, invece, che gli imperatori discussero a fondo tutte le questioni europee, cercando il mezzo di mantenere la pace.

Per esempio, lo czar avrebbe acconsentito ad autorizzare negoziati per un *modus vivendi* colla Bulgaria, ed il presidente del Consiglio bulgaro, Stambuloff, scandagliato in proposito, avrebbe dichiarato che la Bulgaria farebbe alla Russia tutte le concessioni possibili.

Lo czar acconsentirebbe a ritirare le sue truppe dalla frontiera Ovest, se la Germania ne desse l'esempio.

Lo czar lascierebbe l'Austria annettersi la Bosnia e l'Erzegovina, ma a condizione che la Russia abbia il sopravvento in Serbia.

Lo czar prometterebbe di non intervenire in Turchia, ma le potenze dirigerebbero rimostranze alla Porta circa le riforme da introdursi in Armenia.

Il corrispondente del *Daily Telegraph* soggiunge che un'intervista degli imperatori di Austria-Ungheria e di Russia non è impossibile, e che, in somma, la pace non fu mai più sicura di adesso.

Il *Daily News* ha da Berlino:

« Il sig. di Giers avrebbe pure dichiarato che la Russia è disposta ad esaminare il progetto di una sistemazione amichevole della questione bulgara ».

MONS, 28. — Lo sciopero degli operai nel Borinage si è notevolmente aggravato.

Stamane, vi è stata una manifestazione provocata dagli scioperanti essa è stata dispersa dalla forza.

Sono stati operati quattro arresti.

NEW YORK, 28. — Dispacci da San Salvador annunziano che il presidente generale Ezeta firmò il protocollo di pace col Guatemala.

SOFIA, 28. — La foresta di Bellova è in fiamme da due giorni.

Sono state prese energiche misure per localizzare il fuoco.

Un reggimento di fanteria è stato inviato sul luogo.

MADRID, 28. — Nelle provincie di Alicante, Badajoz, Tarragona, Toledo e Valenza, furono denunciati ieri 100 casi di cholera e 47 decessi.

LONDRA, 28 — Il *Daily Chronicle* ha da Vienna che l'Incaricato d'affari di Russia a Costantinopoli rimise alla Porta una nota del suo Governo, il quale chiede che i diritti della Chiesa ortodossa sieno rigorosamente rispettati in Turchia.

BUENOS AYRES, 28 — Il Ministero delle finanze, rispondendo ad una deputazione, dichiarò che diminuirà il bilancio di 15 milioni.

L'Unione Civica convocò un *meeting* allo scopo d'invitare i generali Roca e Lavalle, ministri dell'interno e della guerra a lasciare il Gabinetto Regna inquietudine nei circoli politici in seguito a questo passo.

Un nuovo progetto presentato alle Camere provinciali di La Plata autorizza un'altra emissione di *cedulas* fino alla concorrenza di dieci milioni di dollari.

Il Senato approvò una legge di amnistia generale.

POTSDAM, 28. — L'Imperatore Guglielmo è giunto al Nuovo Palazzo iersera, poco prima di mezzanotte.

COSTANTINOPOLI, 28 — Corre nuovamente la voce che la posizione del Granvisir, Kiamil pascià, sia seriamente scossa, sopratutto in seguito alla risposta inglese sulla questione dello sgombero dello Egitto.

Come successore più probabile di Kiamil pascià si parla nei circoli diplomatici di Said pascià predecessore di Kiamil.

PARIGI, 28. — L'imperatrice d'Austria-Ungheria è partita stamane alle 9,50 recandosi a Colonia.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 28 agosto 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	96 35	96,75 77 1/2 80.	— —
RENDITA 5 0/0 2.a »	—	—	—	96,35	96 35			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a »	»	—	—		— —			61 50
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			99 70
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			95 25
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			97 50
» Rothschild	1 giugn. 90	—	—		— —			99 50
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			440 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 aprile 90	500	500	470,50	470 50			— —
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			482 —
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			500 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			712 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			575 —
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo. Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1760 —1
» » Romana	»	1000	1000		— —			1060 —
» » Generale	»	500	250		— —		484 1/2 485 484	— —
» » di Roma	»	500	250		— —			645 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			70 —
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 90	500	500		— —			483 —
» » » cert. prov.	»	500	250		— —			476 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 90	500	400		— —			640 —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 89	500	500		— —			160 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500	881	881 —		873 75 80 82 84 86	— —
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —		926 930 931.	— —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	450		— —			270 —
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —		483	— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	»	250	250		— —			260 »
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			225 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —		147,50	— —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			32 —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			370 »
» » Metallurgica Italiana	«	500	500		— —			300 —
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			242 —
» » Cautchouc	»	200	200		— —			190 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			93 —
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500	292,50	292 50			— »
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			470 —
» » » 4 0/0	«	250	250		— —			201 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno. 27 agosto 1890.

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 96 289
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 94 119
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . » 59 312
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 58 020

V. TROCCHI Presidente.

1) ex divid. L. 34.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 05
	Parigi	Cheques	»	»	100 85
4	Londra	90 giorni	»	»	25 19
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 Agosto
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1890

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	96 30
» 3 0/0	61 50
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	— —
Prest. Rothschild 5 0/0	99 50
Obb. città di Roma 4 0/0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	471 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	482 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	500 —
Az. Fer. Meridionali	712 —
» » Mediterranee	575 —
» » » certif.	565 —
» Banca Nazionale	1760 —
» » Romana	1060 —
» » Generale	482 —
Az. Banco di Roma	650 —
» Banca Tiberina	70 —
» » Ind. e Com.	483 —
» » » Certif.	475 —
» Soc. Cred. Mobil.	610 —
» » » Merid.	180 —
» » Gas stampigl.	880 —
» » Acqua Marcia st.	930 —
» » Condot. d'ac.	270 —
» » Gen. Illumin.	226 —
» » Immobiliare	480 —
» » Molini e Magaz. Gen.	260 —
» » Tramway Om.	143 —
» » Fond. Italiana	32 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	370 —
» » Metallurgic. Italiana	310 —
» » della Piccola Borsa	242 —
» » Fondiar. Incendi	93 —
» » Fond. Vita	235 —
» » Caoutchouc	190 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	470 —
» » » 4 0/0	201 —
» » Ferroviarie	291 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.